

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

Amundi Eureka CINA 2015

Qualifica	Fondo a formula garantito
Categoria	Flessibile
Valuta di denominazione	Euro
Misura di rischio	Ex ante: volatilità annualizzata indicativa mediamente pari al 13% Ex post: n.d.

		Inizio collocamento	26 luglio 2010
		Durata del fondo	31 dicembre 2050
Rendimento medio annuo composto	Ultimo anno solare	Patrimonio netto al 28.12.2010 (milioni di euro)	52,79
Fondo	n.d.	Valore della quota al 28.12.2010 (euro)	4,942

Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2010 con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto d'offerta

Provvigione unica	Commissioni di rimborso	Diritti fissi
92,78%	0,00%	0,00%

Annotazioni:

- Poiché il Fondo è stato istituito nel corso del 2010, non sono disponibili i dati relativi al rendimento annuo, all'andamento del valore della quota ed al rendimento medio annuo composto (a 3 e 5 anni ovvero del minor periodo).
- La SGR ha affidato a Amundi Investment Solutions S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte d'investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal Gestore, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri:

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO/COMPARTO	2010	2009	2008
Totale commissioni	1,877%	n.d.	n.d.
commissioni di gestione (provvigione unica)	1,877%	n.d.	n.d.
TER degli OICR sottostanti	n.a.	n.d.	n.d.
Compenso e spese della banca depositaria*	n.a.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo/comparto*	n.a.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie*	n.a.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione*	n.a.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul fondo/comparto (contributo di vigilanza, bolli e spese su c/v titoli)	n.a.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,877%	n.d.	n.d.

* inclusi nella provvigione unica

Annotazioni:

- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti,
- Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 18.1).
- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.
- Il dato di TER degli OICR sottostanti è indicato nel caso in cui il Fondo investa almeno il 10% del totale dell'attivo in OICR. Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile, si utilizza la relativa commissione di gestione.

ALTRE INFORMAZIONI

PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SGR

	2010	2009	2008
Amundi Eureka CINA 2015	9,324%	n.d.	n.d.

Amundi Eureka CINA 2015

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, tipologia, durata e dimensione del Fondo	<p>Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato a formula (di seguito "Fondo"): "Amundi Eureka CINA 2015 – Fondo a Formula" o, in breve, "Amundi Eureka CINA 2015".</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi con deliberazione almeno 2 anni prima della scadenza.</p> <p>La dimensione del Fondo è compresa tra un minimo di 3 milioni di quote ed un massimo di 200 milioni di quote (orientativamente compreso tra 15 milioni di euro e 1 miliardo di euro).</p>
Società di Gestione del Risparmio	<p>Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito "SGR") appartenente al Gruppo Crédit Agricole - iscritta al n. 251 dell'albo delle SGR, con sede in Milano, Piazza Missori 2. Il sito Internet della SGR è: www.amundi.com/ita</p>
Banca Depositaria	<p>State Street Bank S.p.A. (di seguito "Banca Depositaria"), con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10; iscritta al n. 5461 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo sono svolte dalla Banca Depositaria per il tramite dell'Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 - Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati sono invece svolte dalla Banca Depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano – Corso di Porta Nuova 7. I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede legale della Banca Depositaria.</p>

Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota del Fondo è calcolato con cadenza settimanale, con riferimento a ciascun martedì. Qualora tale giorno sia di chiusura delle Borse Valori Nazionali o della Borsa Euronext, di festività nazionali italiane o francesi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Soggetto Garante

Amundi Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 90, Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia), iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS B 421304601. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dal Comitato degli Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (Banque de France), è soggetta al controllo della Commission Bancaire.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1. POLITICA D'INVESTIMENTO DEL FONDO

1. E' un Fondo cosiddetto "a formula" il cui obiettivo di gestione, in assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo, è permettere ai partecipanti di beneficiare di una Performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative all'andamento dell'indice Hang Seng China Ent. Index (Indice).
In caso di cambiamento del regime fiscale applicabile al Fondo, gli obiettivi dello stesso verranno rideterminati e comunicati ai partecipanti.
Per una descrizione più dettagliata della Formula, si veda l'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in proporzioni flessibili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito fino al 100% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria di emittenti governativi e societari appartenenti ai Paesi dell'OCSE, con rating almeno pari all'investment grade, nonché in depositi bancari fino al 20%.
Il Fondo può altresì investire in azioni senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione, fino al 100% delle proprie attività.
Il patrimonio del Fondo potrà altresì essere investito in parti di OICR armonizzati e non armonizzati a condizione che la politica d'investimento dagli stessi attuata risulti compatibile con quella del Fondo stesso.
Al fine di conseguire l'obiettivo di gestione, il Fondo investe, altresì, in strumenti finanziari derivati, OTC, stipulati con una o più controparti di elevato standing che prevedono lo scambio dei flussi monetari derivanti dalle diverse componenti del portafoglio di cui ai precedenti paragrafi, al netto dei costi addebitabili al Fondo, con la partecipazione ai rendimenti del mercato come descritta al precedente comma 1, secondo alinea.
3. Lo stile di gestione è finalizzato al conseguimento dell'obiettivo di gestione espresso dalla Formula.
4. Al termine del periodo di validità della Formula il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità.
5. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in conformità alla specifica politica di investimento sopra descritta, nei seguenti strumenti:
 - strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF quotati in mercati regolamentati;
 - strumenti finanziari del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del TUF non quotati;
 - strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;

- strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati;
 - strumenti finanziari derivati non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF diversi da quelli indicati nel primo alinea;
 - parti di OICR armonizzati;
 - parti di OICR non armonizzati aperti;
 - depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
6. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del Governatore del 14 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
 7. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
 8. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta diversa dall'Euro viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.
 9. La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
 10. Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
 11. La SGR ha, inoltre, facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – con finalità di:
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
 - buona gestione del Fondo: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), gestione del credito d'imposta;
 - investimento, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
 L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
 12. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
 13. La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d'investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
 14. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.

1.1. LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l'investimento in azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR.

Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.

Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della medesima SGR.

Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

2. FORMULA

La Formula determina il valore finale della quota alla data dell'8 settembre 2015 (*Scadenza della Formula*) in assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo (*Valore della Quota Garantito*). Tale valore è dato dalla capitalizzazione dei seguenti elementi:

- il valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a euro 5 (*Valore della Quota Iniziale*) e
- una *Performance* legata all'andamento dell'Indice ed in considerazione dei seguenti scenari.

Indice	Ticker	Descrizione
Hang Seng China Ent. Index	HSCEI Index	Indice composto da titoli quotati sulla borsa azionaria di Hong Kong di società con sede nella Repubblica Popolare Cinese. Il criterio per l'assegnazione dei singoli pesi all'interno dell'Indice è basato sulla capitalizzazione di mercato

L'Indice si intende nella versione *price index* che non tiene conto della ricapitalizzazione dei dividendi.

$$\text{Valore della Quota Garantito} = \text{Valore della Quota Iniziale} \cdot (100\% + \text{Performance})$$

Definizioni

"Prezzo di Riferimento Iniziale" – la media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'Indice rilevati alle date del 2 settembre 2010, 3 settembre 2010, 6 settembre 2010, 7 settembre 2010 e 8 settembre 2010;

“Prezzo di Riferimento Finale” – la media aritmetica dei prezzi di chiusura dell’Indice rilevati alle date del 19 agosto 2015, 20 agosto 2015, 21 agosto 2015, 24 agosto 2015 e 25 agosto 2015.

Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato nel primo giorno lavorativo successivo in cui l’Indice viene quotato.

Rendimento dell’Indice = (Prezzo di Riferimento Finale – Prezzo di Riferimento Iniziale) / Prezzo di Riferimento Iniziale

MaxPerf%= 38%

SCENARIO 1

Se il Prezzo di Riferimento Finale è **superiore o uguale al 70%** del Prezzo di Riferimento Iniziale, allora:

a) qualora il Rendimento dell’Indice sia positivo o uguale a 0, la Performance è pari al Rendimento dell’Indice e comunque non superiore a MaxPerf%

$$Performance = \text{Min} \{MaxPerf\%; \text{Rendimento dell'Indice}\}$$

b) qualora il Rendimento dell’Indice sia negativo, la Performance è pari a 0 (Valore della Quota Garantito pari al Valore della Quota Iniziale).

$$Performance = 0$$

SCENARIO 2

Se il Prezzo di Riferimento Finale è **inferiore al 70%** del Prezzo di Riferimento Iniziale allora la Performance è NEGATIVA e pari alla differenza tra il Rendimento dell’Indice e (70% - 100%).

$$Performance = \text{Rendimento dell'Indice} - (70\% - 100\%) < 0$$

Con riferimento allo scenario 2 il Valore della Quota Garantito è inferiore al Valore della Quota Iniziale.

La tabella di seguito riportata descrive un esempio di calcolo della Formula:

SCENARIO 1

Il Prezzo di Riferimento Finale è superiore o uguale al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale:

a) Ipotesi: Rendimento dell’Indice ≥ 0

Prezzo di Riferimento Iniziale 100

Prezzo di Riferimento Finale 128,12

MaxPerf% 38%

Rendimento dell’Indice = $128,12 - 100 = 28,12\% \geq 0$

Performance = $28,12\% < 30\%$

Valore della Quota Garantito = $5 * (100\% + 28,12\%) = 6,406$

b) Ipotesi: Rendimento dell’Indice < 0

Prezzo di Riferimento Iniziale 100

Prezzo di Riferimento Finale 88

Rendimento dell'Indice = $88 - 100 = -12\% < 0$
Performance = 0
Valore della Quota Garantito = $5 * (100\% + 0\%) = 5$

SCENARIO 2

Il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 70% del Prezzo di Riferimento Iniziale:

Ipotesi: Rendimento dell'Indice < -30%
Prezzo di Riferimento Iniziale 100
Prezzo di Riferimento Finale 65

Rendimento dell'Indice = $65 - 100 = -35\%$
Performance NEGATIVA = $(-35\% + 30\%) = -5\% < 0$
Valore della Quota Garantito = $5 * (100\% + [-5\%]) = 5 * (100\% - 5\%) = 4,75$

3. GARANZIA

1. La Garanzia consiste nell'obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
2. Il Valore della Quota Garantito, esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto alla Scadenza della Formula, è pari al valore della quota determinato secondo l'applicazione della Formula.
Con riferimento agli scenari 1. a) e 1. b) di cui al precedente articolo 2, il Valore della Quota Garantito è almeno pari al Valore della Quota Iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni, pari a Euro 5 (garanzia sul 100% del capitale).
Invece con riferimento allo scenario 2 di cui al precedente articolo 2, il Valore della Quota Garantito è inferiore al Valore della Quota Iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni, pari a Euro 5.
3. Le richieste di rimborso, anche relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento all'art. 6.3 della Parte B.
4. I rimborsi richiesti con riferimento a date diverse dalla data di Scadenza della Formula, sono regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle commissioni di rimborso di cui all'art. 5.1.
5. La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l'obbligo assunto, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
6. La Garanzia non opererà nell'ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere l'attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell'art. 15-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Provvedimento Banca d'Italia del 14 aprile 2005. Parimenti la Garanzia non opererà nell'ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l'impossibilità per la SGR di svolgere l'attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad escludere l'applicazione della garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.

Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella garanzia. Nel caso in cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.

7. La SGR si riserva in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che comporteranno un'apposita modifica del presente Regolamento.

4. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE.

Il Fondo di cui al presente Regolamento, è del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

5. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

5.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. La SGR ha il diritto di prelevare:

- un diritto fisso pari a 5 euro su ogni versamento in unica soluzione;
- una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al Fondo, secondo le seguenti modalità:

Intervallo	Commissione di rimborso	Quota riaccreditata al Fondo
Dall'avvio del fondo al 5 settembre 2011	3,50%	0,50%
Dal 6 settembre 2011 al 30 luglio 2012	2,00%	0,50%
Dal 31 luglio 2012 alla data di Scadenza della Formula (esclusa)	0,50%	0,50%
Successivamente alla Scadenza della Formula (inclusa)	0%	0%

- le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alle comunicazioni di conferma dell'investimento e del disinvestimento.

2. E' previsto un diritto fisso pari a 25,00 Euro in favore della Banca Depositaria, per l'emissione del certificato al portatore o nominativo (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento. E' inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l'invio dei certificati di partecipazione al domicilio del partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo. E' altresì previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l'invio degli assegni emessi a fronte della richiesta di rimborso delle quote, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo.

5.2 SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) una provvigione unica, secondo quanto di seguito riportato, su base annuale comprensiva di tutti i costi a carico del Fondo ad eccezione di quelli sotto indicati. Tale commissione è

calcolata settimanalmente sul valore iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in circolazione al momento del calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo.

Intervallo	Provvigione Unica
Dall'avvio del Fondo al 31 luglio 2012	1,80%
Dal 1 agosto 2012 alla data di Scadenza della Formula (inclusa)	1,20%
Successivamente alla Scadenza della Formula	0,50%

La SGR si riserva la facoltà di applicare la Provvigione Unica in misura ridotta rispetto alle aliquote sopra indicate; questo al fine di compensare eventuali oneri supplementari a carico del Fondo legati (i) alla impossibilità di determinare – prima del termine del Periodo di Raccolta - l'esatto ammontare delle operazioni in derivati necessarie ad assicurare la Performance e/o (ii) a situazioni in cui le richieste di rimborso, per la loro entità e tenuto conto della situazione di mercato, richiederebbero smobilizzi tali da arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti del Fondo.

L'esatta incidenza di tale provvigione sarà riportata nei documenti contabili periodici.

b) gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3. Sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

6. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO

6.1 PERIODO DI RACCOLTA E AMMONTARE DEL FONDO

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il periodo di raccolta al pubblico (Periodo di Raccolta). Il Periodo di Raccolta iniziale decorre dal 26 luglio 2010 e si conclude il 30 agosto 2010.
2. Il Periodo di Raccolta potrà avere una durata inferiore in caso di raggiungimento anticipato della dimensione massima del Fondo o a seguito di decisione della SGR. Durante tale periodo, i soggetti incaricati del collocamento raccolgono le richieste di partecipazione, le quali saranno valorizzate alla data di avvio di operatività del Fondo, con valore della quota pari a euro 5. L'obbligo dei collocatori di inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, rende possibile la sottoscrizione presso i predetti entro il 27 agosto 2010.

La SGR comunicherà l'eventuale prolungamento, chiusura anticipata o riapertura del Periodo di Raccolta mediante apposita pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La SGR si riserva la facoltà di incrementare le dimensioni del Fondo indicate nella Parte A) Scheda Identificativa del Prodotto.

6.2 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.
2. La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione descritte nel presente articolo.

L'importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 250,00 Euro.

3. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:
 - compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che si intende sottoscrivere, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espresso in cifre o successivamente determinabile qualora l'importo derivi dal rimborso di altri prodotti finanziari (di cui al modulo da allegare alla domanda di sottoscrizione), della divisa di denominazione del versamento, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.

La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta agli investitori professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs 58/98. Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del collocamento.

Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute se pervenute alla SGR entro le ore 15.30.

Qualora il Fondo raggiunga, prima del termine del Periodo di Raccolta, l'ammontare massimo di quote, indicato nella Scheda Identificativa, la SGR si riserva la facoltà di accettare le ulteriori sottoscrizioni eventualmente raccolte dai collocatori prima che gli stessi siano informati del raggiungimento del predetto limite.
 - versamento del corrispettivo alla SGR mediante:
 - a) bonifico bancario a favore di "Amundi SGR S.p.A. – fondo Amundi Eureka Cina 2015". Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
 - b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
 - c) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all'ordine di "Amundi SGR S.p.A. – fondo Amundi Eureka Cina 2015";
 - d) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all'ordine del soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno intestato allo stesso di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.

La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
4. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
5. Qualora allo scadere del termine del Periodo di Raccolta di cui al precedente paragrafo 6.1, il Fondo risulti sottoscritto per un numero di quote inferiore a quello indicato nella Scheda Identificativa, la SGR comunica, mediante apposita pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ai Partecipanti l'abbandono del progetto.

6.3 RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, inviata alla SGR per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R., oppure presentata dal sottoscrittore presso la sede della SGR.

3. Il rimborso, al netto della commissione applicabile ai sensi del paragrafo 5.1, comma 1, può avvenire:
- per contanti;
 - a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
 - a mezzo accredito a favore di società terze - pur non appartenenti al Gruppo - per prodotti/servizi collocati da società partecipate anche indirettamente dalla SGR o dalla capogruppo della SGR, o da società con le quali la SGR o la capogruppo della SGR intrattengano rapporti di natura commerciale, limitatamente alle quote collocate direttamente per il tramite di queste;
 - a mezzo assegno circolare o bancario emesso all'ordine del richiedente.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.

4. Le domande di rimborso, purché pervenute presso la SGR entro le ore 15.30, si considerano convenzionalmente ricevute:
- in giornata, se relative a:
 - quote sottoscritte presso la sede della SGR e presentate o spedite direttamente alla SGR medesima;
 - quote sottoscritte per il tramite di un soggetto collocatore e presentate, per l'inoltro alla SGR, al collocatore medesimo che vi provvede nel rispetto dell'art. I, comma 3, parte C del presente Regolamento;
 - il primo giorno lavorativo successivo se relative a quote sottoscritte tramite un soggetto collocatore e presentate o spedite direttamente alla SGR.

Esclusivamente in relazione alle domande di rimborso relative al giorno di Scadenza della Formula, è possibile inoltrare le richieste, nel mese precedente la predetta data con esplicito riferimento al giorno in cui il valore della quota è garantito.

Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.

5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

6.4 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in misura non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività indicate nella Parte C) Modalità di Funzionamento, art. V, comma 4.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Limitatamente alla prima valorizzazione a decorrere dalla data di inizio di operatività del Fondo, il valore della quota sarà pari a 5,00 Euro.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella "parte B) Caratteristiche del Prodotto" del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il Regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del Prodotto".
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) ("Caratteristiche del Prodotto") del presente Regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B (“Caratteristiche del Prodotto”) è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. La sostituzione del Soggetto Garante non comporta aggravii nei confronti dei partecipanti e avviene senza soluzione di continuità con riferimento alla garanzia prestata, pertanto l'efficacia della revoca o della rinuncia dell'incarico è sospesa sino a che:
 - un altro soggetto, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico in sostituzione del soggetto garante precedente;
 - la conseguente modifica regolamentare sia approvata dalla Banca d'Italia.
4. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
5. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
6. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Amundi Eureka Cina 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 (Titolo V, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha determinato la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti.

Milano, 26 luglio 2010

Amundi SGR S.p.A.

Amundi Eureka Cina 2015

Supplemento di aggiornamento

relativo al Prospetto d'offerta depositato il 14 luglio 2010
e valido dal 26 luglio 2010

Data di deposito in Consob del Supplemento di aggiornamento: 2 agosto 2010
Data di validità del Supplemento di aggiornamento: dal 3 agosto 2010

A seguito dell'intervenuta modifica della denominazione del Soggetto Garante del Fondo, al presente Prospetto d'offerta completo è apportato il seguente aggiornamento:

- ogni riferimento a "Segespar Finance S.A.", ovunque ricorra, è sostituito con "**Amundi Finance S.A.**".